



CODICE CIVILE

Art. 966 c.c.

Prelazione a favore del concedente

In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente e' preferito a parita' di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, puo' riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

Se i concedenti sono piu' e la prelazione non e' esercitata da tutti congiuntamente, essa puo' esercitarsi per la totalita' anche da uno solo, il quale subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 gennaio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Terzo — Della proprietà
Titolo	IV — Dell'enfiteusi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-966-prelazione-a-favore-del-concedente/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it